



nr. 14 - Gennaio 2015

**LISTE DI CONTROLLO  
DEI PRINCIPI DI REDAZIONE  
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO  
E CONSOLIDATO  
(PRINCIPI CONTABILI  
NAZIONALI OIC)**

Commissione Tecnica Generale

**ASSIREVI**

nr. 14 - Gennaio 2015

**LISTE DI CONTROLLO  
DEI PRINCIPI DI REDAZIONE  
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO  
E CONSOLIDATO  
(PRINCIPI CONTABILI  
NAZIONALI OIC)**

Commissione Tecnica Generale

**ASSIREVI**



# LISTE DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC)

## 1. INTRODUZIONE

Il bilancio delle società di capitali, sia esso d'esercizio sia consolidato, rappresenta uno strumento di comunicazione dei risultati conseguiti in un determinato periodo di tempo, in termini di situazione patrimoniale e finanziaria e di risultato economico. A tale comunicazione sono interessati non solo i detentori di capitale proprio bensì una vasta gamma di *stakeholders*, quali ad esempio i finanziatori, i dipendenti, i fornitori, l'amministrazione pubblica, le rappresentanze sindacali.

La redazione del bilancio rappresenta un processo articolato, particolarmente complesso nelle società e nei gruppi di maggiori dimensioni, volto a garantire la sua conformità al quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché il rispetto di tutti i postulati e principi di redazione ai fini dell'assolvimento della sua funzione informativa.

Il quadro normativo per la predisposizione dell'informativa finanziaria per le imprese in continuità aziendale è rappresentato nell'ordinamento italiano dalle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, integrate e interpretate dai principi contabili italiani. Tali principi, inizialmente pubblicati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sono stati successivamente modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per riflettere i cambiamenti intervenuti a seguito della riforma del diritto societario e sono stati oggetto, nel corso del 2014, di una rilevante attività di revisione e aggiornamento. Lo stesso OIC, nel suo ruolo di *Standard Setter* contabile nazionale, ha inoltre pubblicato nel corso del tempo ulteriori principi contabili.

In particolare, con riferimento all'attività di revisione e aggiornamento di cui sopra, la struttura dei principi è stata riorganizzata attraverso l'introduzione di paragrafi numerati suddivisi fra definizioni, classificazioni, rilevazione iniziale, valutazione successiva e informativa in nota integrativa, che rendono gli stessi principi più schematici e chiari, facilitandone la consultazione.

Oltre a tali cambiamenti nella struttura, le principali novità apportate, senza alcuna pretesa di esaustività nella trattazione della materia, sono di seguito riportate:

- è stato introdotto il nuovo OIC 9 che tratta delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e che introduce un approccio semplificato per le imprese di minori dimensioni nella determinazione del valore d'uso;
- è stato introdotto il nuovo OIC 10 dedicato al rendiconto finanziario che considera la liquidità quale risorsa finanziaria da prendere come riferimento, escludendo la possibilità di utilizzare il capitale circolante netto;
- il nuovo OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*" inserisce precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, chiarendo fra le altre la definizione di "attività straordinaria" e, con riguardo alla Nota Integrativa, specifica che le informazioni in essa contenute devono essere presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e conto economico;

- è stata introdotta nell'OIC 15 "*Crediti*" una nuova disciplina relativamente alla cancellazione dei crediti solo previo trasferimento sostanziale di tutti i rischi. Inoltre, sono state introdotte modifiche alle regole di determinazione della componente finanziaria in presenza di crediti commerciali a lungo termine infruttiferi o con tassi di interesse irragionevolmente bassi;
- è stata introdotta nell'OIC 16 "*Immobilizzazioni materiali*" la possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari anche se relativi a finanziamenti non specificatamente accessi, nonché si è intervenuto sui presupposti necessari ai fini della classificazione nell'attivo circolante di immobilizzazioni destinate alla vendita;
- il nuovo OIC 17 "*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*" include le disposizioni del precedente OIC 21 relativamente alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.  
Con riferimento al bilancio consolidato esso fornisce chiarimenti per le definizioni di "differenza da annullamento" e "differenza da consolidamento", interviene sulle regole di utilizzo del "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" e di utilizzo della "riserva di traduzione" in caso di cessione della partecipazione, ed interviene sulle regole di determinazione della plus/minusvalenza in caso di cessione parziale della partecipazione, con o senza perdita del controllo.  
Con riferimento al metodo del patrimonio netto, il principio elimina l'opzione che consentiva di utilizzare il metodo patrimoniale per l'imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti dalla valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto. Esso chiarisce inoltre il trattamento contabile da seguire in caso di operazioni sul capitale della partecipata, che determinano una variazione della quota partecipativa, e in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione, nonché nel caso di passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto;
- la nuova versione dell'OIC 19 tratta solo gli aspetti contabili inerenti i debiti, mentre i fondi per rischi e oneri e TFR sono ora trattati nel nuovo principio OIC 31. Il principio OIC 19 introduce nuove regole ai fini della classificazione dei debiti avendo come punto di riferimento la scadenza contrattuale. Esso chiarisce inoltre che la violazione, entro la data di bilancio, di clausole contrattuali che rende immediatamente esigibile un debito a lungo termine richiede la riclassifica tra le passività esigibili entro l'esercizio, a meno che prima dell'approvazione del bilancio intervengano accordi che legittimano la classificazione tra i debiti a lungo. Da ultimo, il principio chiarisce che per tutti i debiti finanziari a medio o lungo termine, il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non deve essere enucleato e riconosciuto anticipatamente nel conto economico;
- il nuovo OIC 20 tratta ora in modo esclusivo la tematica dei titoli di debito e prevede che ai fini della classificazione nell'attivo circolante o immobilizzato deve essere considerata anche la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo. Il principio precisa inoltre che l'eventuale cambiamento di destinazione è rilevato in base all'applicazione dei criteri di valutazione del portafoglio di provenienza;
- il nuovo OIC 21 tratta la disciplina delle partecipazioni e, come per l'OIC 20, prevede che ai fini della classificazione nell'attivo circolante o immobilizzato deve essere considerata anche la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo. Allo stesso modo, l'eventuale cambiamento di destinazione è rilevato in base all'applicazione dei criteri di valutazione del portafoglio di provenienza. Il principio inoltre detta nuove regole nel caso di rinuncia al credito da parte del socio al fine di realizzare un aumento di capitale della partecipata, nel caso di mancato esercizio del diritto d'opzione e di riduzione del capitale sociale per perdite della partecipata;

- il nuovo OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”* elimina l’opzione di utilizzo del criterio della commessa completata per la valutazione delle commesse ultrannuali, che presentano i requisiti per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento, elimina alcune opzioni contabili di classificazione dei lavori in corso e introduce nuove indicazioni relativamente ai costi pre-operativi e agli oneri da sostenere successivamente alla chiusura della commessa;
- il principio OIC 24 *“Immobilizzazioni immateriali”* riordina i requisiti generali per l’iscrizione degli oneri pluriennali e dei beni immateriali ed è stato eliminato, in caso di acquisto di azienda, l’obbligo di imputazione a conto economico del maggior valore pagato in ragione di motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio per sinergie o eliminazione di un concorrente);
- il nuovo OIC 25 *“Imposte sul reddito”* tratta in modo più organico la tematica della fiscalità differita, chiarendo il trattamento della stessa in caso di rilevazione iniziale dell’avviamento e incorporando quanto previsto dal Documento Interpretativo n. 3 in caso di affrancamento dei maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie. Il principio ha inoltre incorporato le previsioni del Documento Interpretativo n. 2 in tema di consolidato e trasparenza fiscale. Da ultimo il principio introduce chiarimenti sui requisiti che comprovano la ragionevole certezza ai fini del riconoscimento delle attività per imposte anticipate, intervenendo altresì sul riconoscimento della fiscalità differita passiva su tutte le differenze temporanee tassabili, indipendentemente dalla probabilità che il debito insorga, salvo le specifiche deroghe ammesse;
- la nuova versione dell’OIC 26 *“Operazioni, attività e passività in valuta estera”* ha visto la riformulazione della disciplina relativa alla conversione delle poste in valuta, basata ora sulla natura monetaria o non monetaria di tali poste;
- è stato precisato nell’OIC 28 *“Patrimonio netto”* che la rinuncia a un qualunque credito da parte del socio deve essere trattata contabilmente alla stessa stregua di un apporto di patrimonio senza transitare da conto economico;
- il nuovo OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”* fornisce chiarimenti sui fatti successivi alla data di riferimento del bilancio che devono essere o meno recepiti nella redazione dello stesso piuttosto che possono incidere sulla continuità aziendale.

Ciascun principio contiene nell’Introduzione un paragrafo specifico in cui sono illustrate nel dettaglio le differenze rispetto al corrispondente principio precedente e a cui si rimanda per una più completa analisi rispetto a quanto sopra riportato.

Sempre in tema di quadro normativo per la predisposizione dell’informativa finanziaria, dal 2005, per effetto dell’approvazione del D.Lgs. 38/05, sono state introdotte le opzioni previste dal Regolamento Comunitario n. 1606/02 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato per alcune tipologie di imprese, anche tenuto conto dell’eventuale appartenenza a settori specialistici.

Al pari di molti altri Paesi del mondo, si è pertanto aggiunto un quadro normativo che, stante il suo ambito di applicazione, ha rafforzato la comparabilità dei bilanci delle società, in particolare di quelle quotate in mercati regolamentati, considerata quale condizione essenziale per favorire l’efficienza dei mercati.

La continua evoluzione dei principi contabili internazionali così come le modifiche che intervengono nelle norme di legge italiane anche per effetto dell’adeguamento alle direttive comunitarie, comportano quindi un importante sforzo di apprendimento ed aggiornamento da parte degli operatori

che si trovano a redigere i bilanci d'esercizio e consolidato, a prescindere dal quadro normativo di riferimento.

Anche i soggetti incaricati della revisione dei bilanci necessitano di un continuo aggiornamento sulle tematiche contabili e sull'applicazione dei principi contabili; a tal proposito, nello svolgimento delle verifiche specifiche sull'effettiva applicazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, in particolar modo per quanto riguarda l'informativa da fornire nelle note al bilancio, il revisore utilizza liste di controllo, aggiornate annualmente e riepilogative delle disposizioni previste dal quadro normativo, sia in termini di principi applicati sia di informativa fornita.

Come già effettuato negli scorsi anni, Assirevi intende riproporre le liste di controllo complete ed aggiornate a seguito dell'evoluzione nella normativa e nei principi contabili di riferimento intervenuta alla data del presente Quaderno, che verranno utilizzate dai soggetti incaricati della revisione, ritenendo che possano rappresentare un utile strumento di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Gennaio 2015

## 2. LE LISTE DI CONTROLLO A CUI IL PRESENTE QUADERNO SI RIFERISCE

Nel presente Quaderno vengono presentate le liste di controllo relative a:

- i principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile;
- i principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Le liste di controllo sono quelle predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad Assirevi ai fini della predisposizione di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione.

Tali liste di controllo rappresentano infatti un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio.

Tuttavia, le liste di controllo, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede ad adattarle opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. In concreto, quindi, le check-list utilizzate nell'ambito della revisione potranno differire anche significativamente da quelle incluse nel presente Quaderno.

I contenuti del presente Quaderno sono di proprietà riservata di Assirevi che li ha elaborati e organizzati e si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili di riferimento vigenti alla data cui fa riferimento il Quaderno stesso.

Tali contenuti potranno essere citati, riprodotti e, in generale, utilizzati, a condizione che ciò avvenga ad esclusivo uso personale, ovvero di insegnamento, ricerca scientifica, per uso critico o di discussione ma, comunque, mai per fini commerciali, e sempre con menzione della fonte.

Assirevi non garantisce la completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l'assenza di errori, inesattezze, imprecisioni dei contenuti stessi, essendo onere degli utilizzatori verificare, al momento dell'effettivo utilizzo, i contenuti stessi alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

### 3. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CONTROLLO

Le liste di controllo sono presentate in file formato *Word* scaricabili dal sito di Assirevi ([www.assirevi.it](http://www.assirevi.it)) al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

Nei paragrafi successivi viene descritto il contenuto dei file e vengono presentate in forma stampata alcune parti degli stessi.

#### 4. IL CONTENUTO DEI FILE SCARICABILI DAL SITO

Ogni file presente sul sito [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it) è riferito ad una singola lista di controllo, elencata nel precedente paragrafo 2.

NOME FILE	CONTENUTO
CL-BIL IND ITAGAAP-dic2014	Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile.
CL-BIL CONS ITAGAAP-dic2014	Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

## 5. ESEMPI DI RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO DEI FILE

Per agevolare la lettura e la comprensione del lavoro presente nei file, si riporta, a titolo esemplificativo, parte del contenuto di due delle quattro liste di controllo contenute nei file:

- Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile.

## LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

### SOCIETÀ AI CUI BILANCI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 2423 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE

#### Ambito di applicazione e contenuti

La presente “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio” include i riferimenti legislativi ed interpretativi per la redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice Civile. Per quanto riguarda i documenti interpretativi, essi sono rappresentati dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella versione modificata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la maggior parte dei quali sono stati oggetto di revisione e aggiornamento nel corso del 2014 da parte dell’OIC, e quelli emessi direttamente dall’OIC con la nuova numerazione.

**Come sopra indicato, i principi contabili sono stati oggetto di un’attività di revisione e aggiornamento avvenuta nel corso del 2014 che ha comportato un riordino generale delle tematiche, anche mediante l’introduzione di nuovi principi contabili, e un miglior coordinamento tra gli stessi.**

La Lista di controllo non intende sostituire i testi ufficiali che costituiscono le fonti di riferimento che devono essere consultate per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata. In alcuni casi, per facilitare l’uso della Lista di controllo, il contenuto dei paragrafi previsti dal principio contabile è stato parafrasato e, in aggiunta, sono stati inclusi commenti in riquadri che sintetizzano e/o si riferiscono a paragrafi esplicativi presenti nei singoli principi.

#### Documenti di riferimento

La Lista di controllo, riferita alle società di capitali ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, è stata preparata tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella nota integrativa. Quanto ai riferimenti interpretativi, la lista dei principi contabili nazionali considerati è di seguito riportata:

#### SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2014

Documento	Titolo	Data
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26 ottobre 2005
OIC 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis C.C.)	31 marzo 2006
OIC 4	Fusione e scissione	24 gennaio 2007
OIC 6	Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio	2 agosto 2011
OIC 7	I certificati verdi	7 febbraio 2013

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data</b>
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra	7 febbraio 2013
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	5 agosto 2014
OIC 10	Rendiconto finanziario	5 agosto 2014
OIC 11	Bilancio d'esercizio, finalità e postulati	30 maggio 2005
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio	5 agosto 2014
OIC 13	Rimanenze	5 agosto 2014
OIC 14	Disponibilità liquide	5 agosto 2014
OIC 15	Crediti (consentita l'applicazione anticipata)	26 giugno 2014
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	5 agosto 2014
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	5 agosto 2014
OIC 18	Ratei e risconti	5 agosto 2014
OIC 19	Debiti	5 agosto 2014
OIC 20	Titoli di debito (consentita l'applicazione anticipata)	26 giugno 2014
OIC 21	Partecipazioni e azioni proprie (consentita l'applicazione anticipata)	26 giugno 2014
OIC 22	Conti d'ordine	5 agosto 2014
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	5 agosto 2014
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	28 gennaio 2015
OIC 25	Imposte sul reddito	5 agosto 2014
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	5 agosto 2014
OIC 28	Patrimonio netto	5 agosto 2014
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	5 agosto 2014
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	5 agosto 2014

**DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE**

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data di approvazione</b>
Documento Interpretativo n. 3	Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale. (La tematica dell'affrancamento dell'avviamento è stata inglobata nell'OIC 25 nella versione del 5 agosto 2014)	24 marzo 2009

**Istruzioni per l'utilizzo**

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI = la disposizione è applicabile/l'informativa è stata data;

NO = la disposizione non è stata applicata/l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;

N/A = la disposizione/l'informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

[Si riporta a titolo esemplificativo un breve estratto della checklist che è presente in versione integrale sul sito internet [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it)]

			SI	NO	N/A
		<b>GENERALE</b>			
		<b>Composizione del bilancio</b>			
1)	Art. 2423, c.1, CC OIC 12.6	Il bilancio d'esercizio è costituito da: - stato patrimoniale - conto economico - nota integrativa?			
2)	Art. 2428, c.1, CC	Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?			
3)	Art. 2429, c.3, CC	Il bilancio depositato nella sede della società a disposizione dei soci è accompagnato dalle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate?			
	Art. 2429, c.4, CC	Se la società predispose il bilancio consolidato, il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento può essere sostituito dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.			
4)	Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi: - la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato - si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio - si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento - si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo			
	OIC 29.59	Si ricorda che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.			
		- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente			
		- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro?			
	Art. 2423-bis, c.2, CC	Si ricorda che deroghe a questo principio sono consentite in casi eccezionali.			
5)	Art. 2423-bis, c.2, CC	In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la nota integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?			
6)	OIC 11	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati: - comprensibilità (chiarezza) - neutralità (imparzialità) - periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale - comparabilità - omogeneità - competenza - significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio			

			SI	NO	N/A
		- costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento			
		- funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie			
		- verificabilità dell'informazione?			
7)	Art. 2423, c.3, CC	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?			
8)	Art. 2423, c.4, CC	Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, si è derogato a tale disposizione?			
9)	Art. 2423, c.4, CC	Se si è ricorsi alla deroga di cui al punto precedente, sono stati forniti nella nota integrativa i seguenti elementi informativi:			
		- motivazioni della deroga			
		- influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico?			
10)	Art. 2423, c.4, CC	Tale deroga risulta necessaria ai fini della rappresentazione veritiera e corretta?			
11)	Art. 2423, c.4, CC	Gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono stati iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato?			
		<b>Schemi di bilancio e principi di classificazione e rappresentazione delle voci</b>			
12)	Artt. 2423-ter e 2424 CC OIC 12.7 OIC 12.8 OIC 12.110	Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal Codice Civile, in materia di struttura e contenuto?			
13)	Artt. 2423-ter e 2425 CC OIC 12.7 OIC 12.8 OIC 12.110	Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal Codice Civile, in materia di struttura e contenuto?			
14)	Art. 2424, c.2, CC	Se un elemento dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa è segnalata, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto?			
15)	OIC 12.17	Con riferimento al punto precedente, l'iscrizione è stata effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico?			
16)	Artt. 2424 e 2425 CC OIC 12.111	Le classi di voci degli schemi di stato patrimoniale e conto economico contrassegnate dalle lettere maiuscole e le sottoclassi di voci contrassegnate da numeri romani sono state iscritte separatamente e nell'ordine indicato negli schemi del Codice Civile?			
17)	OIC 12.111	L'obbligo di iscrizione separata di cui al punto precedente è stato rispettato anche per le voci contrassegnate da numeri arabi?			
	OIC 12.112	Si ricorda che nella redazione dello schema di stato patrimoniale e di conto economico non è obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi). Sebbene la struttura complessiva degli schemi e il loro contenuto siano obbligatori, le appostazioni formali non sono obbligatorie poiché inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo.			
18)	OIC 12.113	Sono state omesse le voci di importo pari a zero, a meno che la voce non esistesse nel bilancio dell'esercizio precedente?			

			SI	NO	N/A
19)	Art. 2423-ter, c.2, CC OIC 12.115	Le voci precedute da numeri arabi sono ulteriormente suddivise solo quando è necessario all'ottenimento della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società?			
20)	Art. 2423-ter, c.2, CC	Nella circostanza di cui al punto precedente, è stata comunque fornita l'evidenza della voce complessiva e dell'importo corrispondente?			
21)	OIC 12.116	Nel caso di voci con denominazione generica di ammontare rilevante o che includono elementi rilevanti per i destinatari del bilancio, è stato fornito un dettaglio delle voci più significative con una delle seguenti modalità alternative: - suddividendo la voce - presentando la composizione nella nota integrativa?			
	OIC 12.117	Sebbene la norma non lo preveda espressamente, la possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sottovoci precedute dalle lettere minuscole.			
22)	Art. 2423-ter, c.2, CC OIC 12.118	Le voci precedute da numeri arabi sono raggruppate solo in presenza delle seguenti due condizioni alternative: - la modestia dell'importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta - l'utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio?			
23)	OIC 12.119	Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse?			
24)	OIC 12.119	Il raggruppamento ha dato luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione è formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate?			
25)	OIC 12.120	E' stato rispettato il divieto di raggruppamento delle voci precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci)?			

Il presente Quaderno è stato realizzato dalla Commissione Tecnica Generale, così composta:

Ambrogio Virgilio (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Riccardo Albizzati (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Dionigi Crisigiovanni (Baker Tilly Revisa S.p.A.)

---

Bruno Anzani (BDO S.p.A.)

---

Vincenzo Capaccio (BDO S.p.A.)

---

Costante Beltracchi (Deloitte & Touche S.p.A.)

---

Luca Magnano San Lio (KPMG S.p.A.)

---

Angelo Pascali (KPMG S.p.A.)

---

Carlo Consonni (Mazars S.p.A.)

---

Fioranna Negri (PKF Italia S.p.A.)

---

Antonella Portalupi (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Vitaliano Tamborini (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Andrea Villani (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Carla Baccelli (RIA Grant Thornton S.p.A.)

---

Paolo Scotti (RIA Grant Thornton S.p.A.)

---

Alessandro Rossi (Trevor S.r.l.)

---

e con la collaborazione di Simona Cremonesi (KPMG S.p.A.)

# ORGANI SOCIALI ASSIREVI

## Associazione Italiana Revisori Contabili

### ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

AGKNSERCA S.n.c.; Axis S.r.l.; Baker Tilly Revisa S.p.A.; BDO S.p.A.; Deloitte & Touche S.p.A.; KPMG S.p.A.; Mazars S.p.A.; Moores Rowland Bompani S.r.l.; PKF Italia S.p.A.; PricewaterhouseCoopers S.p.A.; Prorevi Auditing S.r.l., Reconta Ernst & Young S.p.A.; RIA Grant Thornton S.p.A.; Trevor S.r.l.

### COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE	VICE CONSIGLIERE	ASSOCIATA
Mario Boella (P)		
Davide Trincherò	Giacomo Bianchi	Baker Tilly Revisa S.p.A.
Paolo Scelsi	Alessandro Gigliarano	BDO S.p.A.
Stefano Dell'Orto	Luigi Nisoli	Deloitte & Touche S.p.A.
Luca Ferranti	Mario Corti	KPMG S.p.A.
Simone Del Bianco (VP e T)	Vincenzo Miceli	Mazars S.p.A.
Mario Fantechi	Enrico Minetti	Moores Rowland Bompani S.r.l.
Umberto Giacometti	Michele Riva	PKF Italia S.p.A.
Maurizio Lonati	Fabrizio Piva	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Simone Scettri (VP)	Fabio Mischi	Reconta Ernst & Young S.p.A.
Luca Saccani	Giancarlo Pizzocarò	RIA Grant Thornton S.p.A.
Severino Sartori	Paolo Foss	Trevor S.r.l.

(P) Presidente  
(VP) Vice Presidente  
(T) Tesoriere

## ASSIREVI

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili – è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1980. L'Associazione è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano con il n. 1261.

Possono aderire all'Associazione le società di revisione operanti in Italia iscritte al Registro di cui all'art.6 e ss. D.Lgs. 39/2010 e relative disposizioni attuative.

Assirevi riunisce oggi 14 società di revisione, che costituiscono attualmente la maggior parte delle società che svolgono la revisione degli Enti di Interesse Pubblico. Attualmente i professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle Associate sono circa 6.000, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Assirevi promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione), nonché lo studio dell'evoluzione della legislazione e della regolamentazione. Inoltre, è impegnata nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto, collabora con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche, con gli organismi professionali, e con altri organismi ed enti nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi di revisione e dei principi contabili e nella loro diffusione.

Promuove la diffusione della conoscenza degli studi sviluppati presso le Associate attraverso diversi strumenti, tra i quali principalmente iniziative di formazione, aggiornamento e informazione su norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione.

Inoltre, Assirevi sostiene e realizza iniziative, studi e pubblicazioni che favoriscano la maggiore conoscenza e diffusione dell'attività di revisione contabile.

*finito di stampare  
nel mese di gennaio 2015*

**3LB srl**  
Osnago (Lc)